



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 DEL 07/12/2022

Sessione straordinaria Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: PROGETTO “PARCO AGROVOLTAICO” - APPROVAZIONE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO TRA LA SOCIETÀ AGROVOLTAICA S.R.L. E IL COMUNE DI ROVIGO - ASPETTI AMBIENTALI ED URBANISTICI.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sette** del mese di **Dicembre** alle ore **16:00**, nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
AZZALIN GRAZIANO	X	
BAGATIN BENEDETTA	X	
BALZAN MARGHERITA	X	
BERTACIN RICCARDO	X	
BIASIN ELENA	X	
BORSETTO OTTAVIO	X	
BUSINARO GIORGIA	X	
CHENDI NELLO		X
GIANNESSE ROBERTO	X	
MASIN MATTEO		X
MONTAGNOLO ANGELO	X	
NALE CATERINA		X
OSTI GIORGIO		X
RAISE MICAELA	X	
ROMAGNOLO ALESSANDRO	X	
ROMEO NADIA	X	

TOTALE

	Pres.	Ass.
SACCARDIN FEDERICO	X	
SCARAMUZZA GIANMARIO		X
SALVAGGIO GIOVANNI		X
TRANIELLO ELISABETTA	X	
ARETUSINI MICHELE	X	
BONVENTO MARCO		X
MAGON SABRINA	X	
GAMBARDELLA MONICA		X
MANIEZZO MATTIA	X	
MENON TIZIANO	X	
MILAN MATTIA		X
MORETTO MATTIA	X	
NOCE VALENTINA		X
RIZZATO LORENZO		X
ROSSINI ANTONIO		X
SETTE DAMIANO	X	

21 12

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alessandro Ballarin.

Sono presenti per la Giunta i Signori: Tovo, Favaretto, Zambello, Pavanello.

A scrutatori vengono designati i Signori: Mmontagnolo angelo, magon sabrina, menon tiziano.

Assume la Presidenza la Dott.ssa NNadia Romeo nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e, constatata la legalità dell'adunanza, apre la discussione e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alle ore **17.24** ha inizio la trattazione del **punto n. 3)** iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto “PROGETTO “PARCO AGROVOLTAICO” - APPROVAZIONE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO TRA LA SOCIETÀ AGROVOLTAICA S.R.L. E IL COMUNE DI ROVIGO - ASPETTI AMBIENTALI ED URBANISTICI” con la presenza di n. **28** Consiglieri: Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Businaro Giorgia, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Maniezzo Mattia, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia,

Montagnolo Angelo, Moretto Mattia, Nale Caterina, Osti Giorgio, Raise Micaela, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Sette Damiano, Traniello Elisabetta. Sono assenti giustificati n. **3** Consiglieri: Rossini Antonio, Scaramuzza Gianmario, Noce Valentina. Risulta assenti n. **1** Consigliere: Aretusini Michele.

Illustra l'argomento l'Assessore all'Ambiente Dott.ssa Merlo.

Terminata la presentazione della proposta di delibera, la Presidente apre la discussione alla quale intervengono i Consiglieri Osti, Saccardin, Montagnolo, Gambardella, Rizzato, Bonvento, Azzalin. Alle richieste di precisazioni rispondono il Sindaco e l'Assessore Merlo.

La Presidente risponde alla richiesta del Consigliere Saccardin.

Il Segretario interviene per spiegare alcuni aspetti tecnici.

Nel frattempo rientra in aula il Consigliere Aretusini, mentre i Consiglieri Sette, Moretto e Maniezzo lasciano definitivamente la seduta.

Si registra l'ingresso in aula del Consigliere Salvaggio.

Non rilevando altre richieste di intervento, la Presidente chiude la discussione e apre le dichiarazioni di voto alle quali partecipano i Consiglieri Gambardella, Milan, Biasin, Rizzato, Masin.

Si registra l'uscita della Consiglieria Businaro che quindi non partecipa alla votazione della proposta. La proposta di deliberazione viene quindi messa in votazione palese per appello nominale e approvata all'unanimità dei presenti.

Prima della votazione per l'immediata eseguibilità rientra la Consiglieria Businaro, che partecipa alla votazione.

La deliberazione, con votazione per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

La registrazione della seduta è in corso di trascrizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 15/04/2021 sono state approvate, sulla scorta delle indicazioni e dei pareri forniti da parte dei competenti Uffici Comunali, le specifiche osservazioni formulate in merito al progetto di impianto agro-fotovoltaico presentato nel procedimento autorizzativo unico regionale e provvedimento di VIA ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. Veneto n. 4/2016 (D.G.R.V. n. 568/2018) dalla società Agrovoltaica S.r.l., con sede in Badia Polesine (RO), Via Filippi, n. 21 – C.F./P.Iva 0160173029;
- tali osservazioni, regolarmente trasmesse alla Regione Veneto per le finalità connesse al suddetto procedimento autorizzativo, concludevano, sulla scorta del correlato parere in merito alla conformità urbanistica del progetto, nel senso della non conformità del progetto in questione alla vigente pianificazione urbanistica comunale;
- con ricorso notificato al Comune di Rovigo in data 12/05/2021 – ns. prot. 33620, la società Agrovoltaica S.r.l. ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 15/04/2021, la nota delle Sezioni Edilizia Privata e Pianificazione del Comune di Rovigo del 04/02/2021, indirizzata alla Regione Veneto con prot. 8778 del 05/02/2021, il PAT del Comune di Rovigo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 679 del 17/04/2012 e pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 36 in data 08/05/2012, nella parte in cui classifica le aree catastalmente censite *sub* foglio 14 mappali 185, 187, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 96 e foglio 15 mappali 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 9 come “*area ad elevata utilizzazione agricola*” e non come “*area agropolitana*”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31/01/2013 (contenente le linee-guida regionali) allorché interpretata nel senso preteso dal Comune di Rovigo;
- con determinazione dirigenziale n. 1655 del 25/06/2021, il Comune di Rovigo ha affidato all'avv. Dario Meneguzzo apposito incarico legale per la difesa e la rappresentanza

nel suddetto contenzioso instaurato dinanzi al T.A.R. Veneto, portante n. di R.G. 447/2021, e si è conseguentemente costituito nel relativo giudizio, per ottenere il rigetto del ricorso;

- nel frattempo, a conclusione del procedimento amministrativo incardinato a livello regionale, ed a fronte delle motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA nei pareri n. 160 del 21/07/2021 e n. 165 del 29/09/2021 e di altri pareri e note endoprocedimentali, è stato adottato dalla Giunta Regionale del Veneto il Decreto n. 45 dell'11/10/2021, avente ad oggetto il provvedimento di VIA non favorevole e conseguentemente, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il diniego della domanda acquisita in data 29/12/2020 con prot. nn. 552136, 552163, 552189, 552248, 552260, 552274 e 552294, relativa al progetto denominato “Corte San Marco – Agricoltura 5.0 – Modernizzazione dell'attività agricola – Progetto Agrovoltaiico” nel Comune di Rovigo (RO), proposto da Agrovoltaiica S.r.l.;
- in data 10/12/2021 la società Agrovoltaiica S.r.l. ha notificato al Comune di Rovigo (ns. prot. 89309) l'ulteriore ricorso R.G. 1490/2021 promosso innanzi il TAR Veneto volto ad ottenere l'annullamento, oltre che degli atti/provvedimenti già oggetto di impugnazione con il precedente ricorso R.G. 447/2021, dei seguenti ulteriori atti/provvedimenti: (i) Decreto n. 45 dell'11/10/2021 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso della Regione Veneto, recante adozione del provvedimento non favorevole di compatibilità ambientale; (ii) parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 165 del 29/09/2021; (iii) parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 160 del 21/07/2021 di cui al verbale della seduta del 29/09/2021; (iv) parere negativo della Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisito al protocollo regionale n. 325573 del 20/07/2021 di cui al verbale della seduta del 21/07/2021; (v) note dell'Ufficio Area marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di Regione Veneto del 12/05/2021 prot. 0219647 e 20/07/2021 prot. 0324104; (vi) note della Provincia di Rovigo prot. 10713 del 14/05/2021, prot. 16206 del 19/07/2021 e prot. 18444 del 18/08/2021; (vii) nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria della Regione Veneto prot. 0324104 del 20/07/2021; (viii) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la Delibera del Consiglio Regionale 31/01/2013, n. 5, recante “*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra*”, laddove interpretata nel senso preteso dal Comune di Rovigo e dalla Regione Veneto;
- il Comune di Rovigo, con il medesimo patrocinio, giusto incarico con determinazione dirigenziale n. 309 del 04/02/2022, si è costituito nel giudizio così incardinato dinanzi al T.A.R. Veneto e portante n. di R.G. 1490/2021, domandando il rigetto del ricorso per quanto di interesse;
- entrambi i citati giudizi pendenti avanti al T.A.R. Veneto *sub* R.G. 447/2021 e *sub* R.G. 1490/2021 sono ad oggi pendenti, con udienza pubblica fissata per il 26/01/2023;

RILEVATO che, nel frattempo, Agrovoltaiica S.r.l. ha modificato il progetto precedentemente presentato nell'ambito del procedimento autorizzatorio incardinato a livello regionale, elaborando un nuovo progetto di impianto fotovoltaico, avente ad oggetto un campo agrovoltaiico di potenza installata pari a 49 MWp, da realizzarsi nel territorio comunale di Rovigo e rientrante, sulla base di quanto dichiarato da Agrovoltaiica S.r.l., nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, co. 6, della L. 108/2021)”, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide,

bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis;

DATO ATTO che:

- a seguito delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 apportate dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108, il suddetto progetto è stato quindi presentato nell’ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, la cui istruttoria tecnica è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (Codice progetto ID:8037);
- a seguito della fase di presentazione e consultazione al pubblico, sono state richieste integrazioni, secondo quanto previsto dall’art. 24, co. 4, del citato D.Lgs. 152/2006 da parte del Ministero della Cultura (prot. 78292 del 31/10/2022);
- come previsto dall’art. 19 della L.R. 4/2016, la Giunta Regionale del Veneto si riserva di formulare osservazioni mediante previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA (ns. prot. 73381 dell’11/10/2022), il quale ha ritenuto che nell’ambito del procedimento ministeriale siano richiesti gli approfondimenti e le integrazioni di cui alla nota acquisita agli atti con prot. 81259 dell’11/11/2022;
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto al Proponente, con nota acquisita agli atti del Comune di Rovigo al prot. 82435 del 16/11/2022, specifiche integrazioni, entro venti giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di protocollo, finalizzate all’espressione del parere della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, richiedendo, tra l’altro, che vengano previste adeguate misure di compensazione, fornendo anche evidenza di accordi o impegni sottoscritti tra le parti a supporto di tali impegni ed eventuali garanzie economiche a supporto;

TENUTO CONTO che:

- il D.Lgs. 387/2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", all'art. 12 stabilisce che: *"Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"..... nonché "sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*;
- la L.R. 27/2013, all'art. 21, comma 1, precisa che: *"La Regione del Veneto, in armonia con i principi espressi dalla direttiva n. 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ritiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili fondamentale per la propria politica energetica in quanto, congiuntamente ai risparmi energetici e a un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra"*, inoltre al comma 3 dello stesso articolo prevede che: *"La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per la disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli stessi"*;
- la suddetta L.R. n. 27/2013, all'art. 22, prevede che: *"La Giunta regionale nell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 21 è tenuta a seguire i seguenti*

principi e criteri direttivi: [...] d) prevedere che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate; e) prevedere che l'autorizzazione unica, che comprende tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in essa contenute; [...] g) disporre con l'autorizzazione unica le eventuali misure compensative a favore del comune ove è realizzato l'impianto, in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che:

- il quadro normativo nazionale in tema di politiche energetiche nazionali ed, in particolare, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stato – anche sulla scorta delle previsioni di matrice sovranazionale - di recente modificato significativamente a mezzo delle previsioni di cui al D.Lgs. 199/2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, del D.L. 17/05/2022, n. 50, come convertito in L. 15/07/2022, n. 91 e della L.R. 17/2022 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il D.Lgs. 199/2021, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla L. 22/04/2021, n. 53, recando specifiche disposizioni, fra le altre, in materia di energia da fonti rinnovabili;
- il Legislatore nazionale, in tale contesto, ha fissato quale obiettivo nazionale minimo il conseguimento del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, e in tale ambito l'obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, il tutto in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);
- in materia di fonti rinnovabili, l'art. 20 del D.Lgs. 08/11/2021, n. 199, reca la disciplina per l'individuazione di superfici ed aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, demandando a “*uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del [presente] decreto*”, l'individuazione di “*principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili [...]*” (comma 1), precisando altresì che in tali decreti si provvederà a: “*a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili; b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili*”

(comma 1); Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa (comma 3);

- lo stesso art. 20 del D.Lgs. 199/2021, ai commi 4 e 5, stabilisce che, in conformità ai principi e criteri di cui ai [futuri] decreti ministeriali, le Regioni debbano individuare, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le "aree idonee" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, rispettando, in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee, "i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo";
- inoltre, l'art. 20 suddetto, al comma 6 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) prevede che: "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione";

DATO ATTO che la Regione del Veneto ha recentemente approvato la L.R. 19/07/2022, n. 17 recante "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra", che:

- all'art. 1 stabilisce quanto segue: "La Regione del Veneto, nel perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici";
- all'art. 3, recante "Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti", identifica le materie di tutela rilevanti al fine dell'individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione degli impianti;
- all'art. 4, recante "Valutazione delle istanze", precisa che: "1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia. 2. Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali: a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW: 1) la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2";

DATO ATTO che:

- la Regione del Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30/06/2020, ha approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che all'art. 7 delle Norme Tecniche suddivide il territorio agricolo in “Aree Agropolitane” ed “Aree ad elevata utilizzazione agricola”, così come in sede di adozione dello stesso PTRC avvenuta mediante D.G.R.V. n. 372/2009;
- alla data odierna la Provincia di Rovigo, per espressa delega regionale ex art. 5 L.R. 17/2022, non ha ancora individuato *“le aree agricole di pregio così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b)”*;
- il Comune di Rovigo è dotato di “Piano di Assetto del Territorio” (PAT) approvato, ai sensi del 6° comma dell'art. 15 della L.R. 23/04/2004, n. 11, dalla Conferenza di Servizi svoltasi in data 10/02/2012, quindi ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 679 del 17/04/2012 (B.U.R. n. 36 del 08/05/2012), in vigore dal 23/05/2012;
- a far data dall'approvazione del PAT, ai sensi dell'art. 48, comma 5bis, della L.R. 11/2004, il PRG ha assunto la valenza di primo Piano degli Interventi (PI) per le parti conformi al PAT;
- all'art. E5 delle N.T. del PAT, relativo alle aree ad elevata utilizzazione agricola, fra le “prescrizioni e vincoli” applicabili per le aree in questione, si prevede che: *“Gli interventi di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili saranno consentiti in funzione e a servizio dell'attività agricola esistente e a condizione che le infrastrutture in funzione di detti impianti abbiano minore impatto possibile sul territorio agricolo interessato (es: linee elettriche interrato, ecc.)”*;

DATO ATTO, inoltre, che:

- il PAT suddivide il territorio agricolo in “Aree ad elevata utilizzazione agricola” ed “Aree Agropolitane”, e che le caratteristiche di tali aree, definite nelle Norme Tecniche, sono coerenti rispetto alle definizioni contenute all'art. 7 delle Norme Tecniche del PTRC approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30/06/2020;
- l'art. E5 delle N.T. del PAT, relativo alle aree ad elevata utilizzazione agricola, stabilisce che: *“Trattasi delle zone a prevalente destinazione agricola, poste al di fuori degli ambiti delle aree di urbanizzazione consolidata, edificazione diffusa, delle aree di riordino edilizio e urbanistico della zona agricola, caratterizzate dalla presenza di aziende agricole di notevole rilevanza sul piano occupazionale ed imprenditoriale, i cui terreni conservano elevate qualità agronomiche. Il P.A.T. riconosce inoltre a tali zone un valore paesaggistico in quanto hanno mantenuto le caratteristiche peculiari del paesaggio agricolo di pianura: ampi spazi aperti che consentono all'osservatore di arrivare con lo sguardo alla linea dell'orizzonte senza ostacoli costruiti interposti che ne interrompino l'unitarietà percettiva”*;
- il PAT classifica l'area oggetto di intervento come “Area ad elevata utilizzazione agricola”, mentre la cartografia del PTRC individua la stessa come “Area Agropolitana”;

RITENUTO, sul piano generale, che le disposizioni del PAT risultino coerenti con quelle del PTRC, atteso che il Comune, nell'elaborazione del proprio strumento urbanistico, ha semplicemente provveduto ad una più dettagliata individuazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola, classificazione peraltro poi approvata dalla Regione;

RILEVATO che il PAT vigente non risulta conforme alle recenti disposizioni normative in tema di impianti fotovoltaici;

RICORDATO che, ai sensi:

- dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione in sede di conferenza dei servizi *“costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*; pertanto, fermo restando quanto sopra riportato in merito alla vigente pianificazione urbanistica, è in capo all'Amministrazione la possibilità di esprimere

parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, prendendo atto della conseguente variazione dello strumento urbanistico;

- dell'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006 *"Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere";*

RILEVATO che il Parco Agrovoltaiico in parola costituisce una risorsa strategica fondamentale per rispondere efficacemente al fabbisogno energetico e, dunque, favorisce lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, specie in un così delicato momento storico, coniugando la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con la conduzione agricola dei terreni e preservando, altresì, le caratteristiche del suolo e la sostenibilità ambientale;

TENUTO CONTO che la realizzazione del Parco Agrovoltaiico *de quo* si presta, quindi, a conseguire l'obiettivo di una transizione energetica verso fonti green, nel contempo garantendo il miglioramento della qualità del suolo, la mitigazione della crisi climatica e l'incremento della biodiversità della flora e della fauna, in linea con gli orientamenti di cui alla normativa sia europea (ad es. Direttiva 2009/28/CE) sia nazionale (tra cui va ricordato, da ultimo, il D.L. 17/05/2022, n. 50 convertito in L. 15/07/2022, n. 91), e conciliandosi altresì pienamente con le strategie energetiche nazionali delineate dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), ove figura specificatamente l'obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la diffusione di grandi impianti fotovoltaici a terra;

RILEVATO, altresì, che nelle more della suddetta procedura di VIA di competenza statale (avviata con nota acquisita agli atti del Comune di Rovigo ns. prot. 72411 del 07/10/2022) nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale di Rovigo non ha ritenuto di presentare le proprie osservazioni – sono intervenuti tra la società Agrovoltaiica S.r.l. e questo Ente, anche tramite i rispettivi legali, specifici contatti e confronti volti a riflettere e discutere in merito ai possibili risvolti positivi derivanti dalla realizzazione nel territorio del Comune di Rovigo del suddetto progetto, in considerazione delle modifiche tecniche apportate all'originario progetto di realizzazione del campo agrovoltaiico in questione ed in particolare tenendo conto che *l'impianto fotovoltaico, (i) andrà ad integrarsi con l'esistente attività agricola grazie al mantenimento della coltivazione di cereali e leguminose negli spazi liberi tra le file dei pannelli solari, così da garantire la gestione agricola esistente con l'adozione di pratiche colturali meno forzate e più rispettose della biodiversità; (ii) sarà in grado di produrre energia sufficiente a coprire i consumi di circa 24.000 famiglie, consentendo al Comune di Rovigo di ottimizzare il processo di decarbonizzazione e di raggiungere gli obiettivi di autosufficienza indicati dal processo di transizione energetica; (iii) non sarà percepibile da parte di chi transita per le carrarecce adiacenti al futuro impianto agrovoltaiico, in quanto non solo verrà mantenuto l'attuale paesaggio agrario, ma verranno implementate le essenze arboree di altezza tale da mitigare le strutture fotovoltaiche;*

ATTESO che, a seguito delle richieste del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. 82435 del 16/11/2022) e dei vari contatti tra le parti, la società Agrovoltaiica S.r.l. ha trasmesso al Comune di Rovigo una proposta irrevocabile di accordo, acquisita agli atti giusto prot. 86984/2022 del 02/12/2022, allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), con la quale la Proponente si rende disponibile a porre in essere le misure compensative previste all'art. 5 a favore del Comune di Rovigo, volte a realizzare interventi migliorativi della viabilità locale ed a concorrere alla valorizzazione del territorio;

VISTO il D.M. 10/09/2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazz. Uff. 18/09/2010, n. 219, alla parte III –

Procedimento unico, al punto 14.15 prevede che: *"Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida"*;

PRECISATO che ai sensi del suddetto Decreto, *"le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune"*;

RITENUTO che le misure compensative proposte dalla società Agrovoltaica S.r.l., nell'ambito del progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, sono compatibili con i criteri descritti dal suddetto decreto;

DATO ATTO che:

- tra le misure compensative individuate nella proposta irrevocabile di accordo allegata alla presente, parte integrante del presente atto, è prevista la cessione al Comune di Rovigo a titolo gratuito di una fascia perimetrale dell'area di impianto, sul lato est, finalizzata alla realizzazione di una strada che da Via dei Mille permetterà l'accesso all'impianto fotovoltaico, oltrechè al limitrofo impianto di compostaggio, al quale ad oggi si accede solo da Via Curtatone, con notevole impatto sotto il profilo viabilistico;
- nel predetto accordo è, inoltre, prevista l'erogazione a favore del Comune di Rovigo della somma pari ad € 90.000,00 quantificata dalla Sezione Patrimonio, per l'acquisizione della fascia di terreno necessaria al completamento del suddetto collegamento viario;
- all'art. E18, punto 18.7 delle NT del PAT è previsto che: *"L'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali autorizzato con DGRV n°2579 del 19.12.1995, localizzato tra le due frazioni di Boara Polesine e Mardimago in caso di ampliamento potrà utilizzare l'area agricola adiacente adottando idonee misure di mitigazione atte a ridurre gli effetti negativi dell'attività insediata attraverso la realizzazione di un terrapieno alberato lungo il perimetro dell'area interessata. Inoltre al fine di ovviare al problema del traffico in entrata ed in uscita dall'impianto che attraversa i centri frazionali creando situazioni di disagio, sarà possibile realizzare una nuova viabilità privata che delimiti lo scolo Pestrina e s'innesti su via Calatafimi, anche in questo caso sarà necessario adottare idonee misure di mitigazione atte a ridurre l'impatto ambientale (materiali costruttivi, alberature...)";*

RILEVATO che il tracciato della nuova strada, come da estratto cartografico allegato alla presente (allegato 2), prevede un collegamento viario con Via dei Mille anziché con Via Calatafimi, come previsto nella VAS e recepito nelle NT del vigente PAT, per cui l'approvazione del progetto dovrà costituire variante alle NT del PAT, oltre che essere recepita nel Piano degli Interventi ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

DATO ATTO che il tracciato della strada di progetto, individuata nell'allegato 2, in fase di progettazione esecutiva, potrà subire limitate modifiche funzionali a garantire l'assetto idraulico e generale dell'area;

PRESO ATTO che, a fronte della suddetta proposta, l'Amministrazione Comunale ha prospettato la possibilità di addivenire alla conclusione di un accordo con la società Agrovoltaica S.r.l., ciò alla luce dei benefici che deriverebbero per la comunità e per il territorio dalla realizzazione del progetto di parco agrovoltaico e misure di compensative proposte;

CONSIDERATO, dunque, che l'accettazione della proposta di accordo *de qua* risulterebbe conforme all'interesse pubblico in quanto risponde ai sopra riferiti obiettivi generali di carattere economico, sociale ed ambientale;

RITENUTO, quindi, che la proposta irrevocabile di accordo avanzata dalla società Agrovoltaica S.r.l. sia meritevole di approvazione, al fine di definire le misure compensative proposte a favore del Comune di Rovigo, volte a realizzare interventi migliorativi della

viabilità locale ed a concorrere alla valorizzazione del territorio, nonché a giungere ad una soluzione bonaria delle controversie pendenti;

VISTO:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, la relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, il Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.148 del 27/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 (PIAO);
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il “Regolamento di contabilità armonizzata”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2017;
- il Decreto Sindacale n. 43 dell’11/11/2022 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali derivanti dalla nuova macrostruttura e sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di assenza o impedimento;
- che il responsabile del procedimento in oggetto, in mancanza di atto di designazione espresso, è l'ing. Marzia Rizzi Dirigente del Settore "*Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità*";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, co. 1 ed art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

- dei Responsabili dei Servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica, ossia Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive: Favorevoli;
- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: Favorevole;

per le motivazioni di cui in premessa e constatato che la votazione, espressa in forma palese per appello nominale a cura del Segretario Generale, ha dato il seguente esito, come proclamato dalla Presidente:

- presenti n. **26** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Nale Caterina, Osti Giorgio, Raise Micaela, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Traniello Elisabetta.

- favorevoli n. **26** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Nale Caterina, Osti Giorgio, Raise Micaela, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Traniello Elisabetta.

- contrari: **nessuno**

- astenuti: **nessuno**

DELIBERA

1. **di dare atto** che quanto in premessa indicato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. **di prendere atto** della proposta irrevocabile di accordo (acquisito agli atti dell'Ente, prot. 86984/2022 del 02/12/2022) - il cui schema è allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);
3. **di approvare** i contenuti della suddetta proposta di accordo e di condividere le misure di compensazione ivi previste;
4. **di dare mandato** al Dirigente del Settore "*Lavori Pubblici, Suolo e Fabbriati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità*" di procedere con la sottoscrizione dell'accordo suddetto, con le eventuali modifiche non sostanziali necessarie ai fini della tutela del pubblico interesse;
5. **di dare mandato** al Sindaco o suo delegato, in sede di futura Conferenza dei Servizi che si terrà nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica regionale, di esprimere parere favorevole, sotto il profilo urbanistico, alla realizzazione dell'impianto, dando atto che lo stesso comporta variante urbanistica al PAT funzionale all'assegnazione all'area dell'idonea classificazione urbanistica ("Area Agropolitana"), nonché variante urbanistica al PI, propedeutica alla realizzazione in zona agricola delle opere connesse all'impianto medesimo;
6. **di dare mandato** al Sindaco o suo delegato, in sede di futura Conferenza dei Servizi che si terrà nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica regionale, di esprimere parere favorevole alla realizzazione del collegamento viario (strada) verso Via dei Mille citato in premessa, e di cui all'allegato estratto cartografico (**Allegato 2**), dando atto che la realizzazione di tale opera comporta variante urbanistica al PAT (in particolare all'art. E18, punto 18.7 delle NT) ed al PI con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
7. **di precisare** che sono fatte salve eventuali procedure in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) e Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) del caso per gli aspetti urbanistici;
8. **di demandare** ad eventuale (se necessaria) futura variante urbanistica al PI l'individuazione dell'area per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 500 kWp che la ditta proponente realizzerà quale ulteriore misura di compensazione;
9. **di dare atto** che resta in capo al Dirigente del Servizio Edilizia Privata l'espressione del parere, in sede di futura Conferenza dei Servizi regionale, in merito al rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione dell'impianto in parola;
10. **di dare atto** che, in base alla normativa in premessa citata, rimane impregiudicata qualsiasi ulteriore richiesta e/o misura da parte degli Enti coinvolti in sede di Conferenza di Servizi regionale per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio finale/Autorizzazione Unica;
11. **di conferire mandato** al competente Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbriati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità di quantificare gli oneri a carico del bilancio conseguenti alla sottoscrizione dell'allegato accordo comunicandoli quanto prima al Settore Finanziario per lo stanziamento dei relativi fondi nel bilancio di previsione 2023/2025;
12. **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

13. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti degli organi di indirizzo politico" del sito web istituzionale dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line, nonché nella sottosezione "Pianificazione e governo del territorio";

14. **di dichiarare** il presente atto, a seguito di separata votazione per alzata di mano, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza per la ditta Proponente/parte ricorrente di depositare in giudizio formale rinuncia ai ricorsi R.G. 447/2021 e 1049/2021, nonché per la prosecuzione dell'istruttoria del procedimento in corso (VIA statale), il cui esito è proclamato dalla Presidente:

- presenti n. **27** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Businaro Giorgia, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Nale Caterina, Osti Giorgio, Raise Micaela, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Traniello Elisabetta.

- favorevoli n. **27** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Businaro Giorgia, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Nale Caterina, Osti Giorgio, Raise Micaela, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Traniello Elisabetta.

- contrari: **nessuno**

- astenuti: **nessuno**

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA N. 80/2022 – PUNTO 3) DELL'O.D.G. "PROGETTO "PARCO AGROVOLTAICO" - APPROVAZIONE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO TRA LA SOCIETÀ AGROVOLTAICA S.R.L. E IL COMUNE DI ROVIGO - ASPETTI AMBIENTALI ED URBANISTICI"

- OMISSIS -

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nadia Romeo

Documento sottoscritto con firma digitale